



LAVORO E PREVIDENZA OGGI

Il lavoro a termine agricolo non è per forza di cose “stagionale”

di *Eugenio Erario Boccafurni**

La Cassazione, con la [sentenza n. 14236 pubblicata il 22.05.2024](#), ha ribadito taluni cruciali e consolidati principi in materia di contratti a termine e stagionalità.

Anzitutto, considerato il complesso del set di regole normative in tema di contratti a termine – artt. 5 e 10, D.Lgs. n. 368/2001; 19, 21 e 29, D.Lgs. n. 81/2015 – ha chiarito che «emerge che, nonostante le modifiche via via apportate alla disciplina dei contratti a tempo determinato, il concetto di attività stagionale deve essere inteso **in senso rigoroso** e quindi comprensivo delle sole “situazioni aziendali collegate ad attività stagionali in senso stretto, ossia ad attività preordinate ed organizzate per un espletamento temporaneo (limitato ad una stagione)” (così Cass. Sez. L - Ordinanza n. 34561 del 11/12/2023), le quali sono **aggiuntive rispetto a quelle normalmente** svolte dall’impresa, da ciò derivando che non solo grava sul datore di lavoro l’onere di dar prova del fatto che l’attività in concreto svolta dal lavoratore costituisca attività aggiuntiva rispetto a quella normalmente svolta e caratterizzata, appunto, dalla stagionalità, **ma anche è inibita al datore** la possibilità di adibire il lavoratore assunto a termine a mansioni che **esorbitino** dall’ambito della lavorazione stagionale».

Non solo, si è ribadito il valore dell’elencazione di cui al D.P.R. n. 1525/193: «l’elenco delle attività stagionali **di cui al d.P.R. n. 1525/1963 è da considerarsi tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica**, vincolo, questo, che si riflette anche sulla contrattazione collettiva di cui all’art. 5, comma 4-ter, D.Lgs. 368/2001, la quale deve, a propria volta, elencare in modo **specifico** le attività caratterizzate da stagionalità».

Inoltre, a proposito di lavoro agricolo, si è affermato che esso non fa eccezioni a quanto sin qui esposto: «Tali conclusioni non possono trovare conforto neppure nell’affermazione per cui la naturale ciclicità temporale dell’attività agricola renderebbe **il rapporto agricolo peculiare e giustificerebbe la possibilità di proroghe e/o rinnovi oltre il termine del triennio, dal momento che neppure la ciclicità dell’attività agricola consente eccezioni alla disciplina dei contratti a termine**, dovendosi invece ritenere che i lavori adibiti stabilmente a mansioni che rispondono ad esigenze permanenti dell’attività stagionale debbano essere dipendenti a tempo indeterminato».

* Dottore di ricerca in Diritto del lavoro – Sapienza Università di Roma.

Le valutazioni espresse sono personali e non rappresentano il punto di vista dell’Ente di appartenenza.